



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario - relatore
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle



regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Movimento 5 stelle-Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti



per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Francesco BELSANTI

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.l., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Al fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto



previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente



del Gruppo consiliare.

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, In data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Gruppo Movimento 5 stelle - Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

Dalla verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.l.) è emerso:

- a) il superamento dell'ammontare delle spese per il personale, per € 539,93 (€ 86.659,03 di spese, a fronte di trasferimenti e residui anno precedente pari ad € 86.119,10), sostenute con la quota parte del fondo relativa alle "Spese di Funzionamento";
- b) la mancata corrispondenza nella ripresa dei resti dell'ammontare dei residui nel rendiconto regolarizzato al 31/12/2015 (€ 4.241,04 - spese personale; € 174,65 - spese di funzionamento) con quelli indicati nel rendiconto 2016, oggetto del presente esame (€ 4.221,04 - spese personale; € 194,65 - spese funzionamento), per € 20,00 (riferiti a ciascuno dei predetti settori di spesa);
- c) la non corrispondenza del saldo dei residui dei fondi accreditati (€ 1.902,76) con quello bancario (€ 1.956,16), per € 53,40, pagati in contanti in relazione alla disponibilità (sempre in contanti) di € 220,00, non indicata nel rendiconto tra le "altre entrate", da specificare.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

- di sospendere l'esame del Rendiconto;
- di assegnare alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per la regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.l., il termine del 4 aprile 2017;
- di delegare il Magistrato relatore per gli adempimenti conseguenti.


DISPONE




che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla
Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Relatore
Primo Ref. Francesco BELSANTI




Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVIERA



28 MAR. 2017

Depositato il

Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti



Delibera n. ²⁴.../2017/FRG

Gruppo *Socialisti Riformisti*

- *Territori per l'Umbria*



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da



ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016,



eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti, per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Vincenzo BUSA

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.l., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali..*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, al commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto*



di esercizio annuale"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa



deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

Dalla verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.) è emerso:

- a) il superamento dell'ammontare delle spese per il personale, per € 70,00 (€ 37.902,91 di spese, a fronte di trasferimenti pari ad € 37.832,91¹), sostenute con la quota parte del fondo relativa alle "Spese di Funzionamento";
- b) la mancanza della documentazione giustificativa per le spese di "affissione convegno di Assisi" (€ 31,00).

La copia della disposizione di pagamento (bonifico) suffragata dalla autodichiarazione del Presidente del Gruppo, in assenza della apposita documentazione proveniente dal destinatario del pagamento stesso, non è sufficiente di per sé a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

- di sospendere l'esame del Rendiconto;
- di assegnare alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per la regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., il termine del 4 aprile 2017;
- di delegare il Magistrato relatore per gli adempimenti conseguenti.

¹ All'1/1/2016 non risultavano residui per le spese di personale.




DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.


Il Relatore
Cons. Vincenzo BUSA



Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il **28 MAR. 2017**
Il Direttore della Segreteria
S/g. Roberto Attilio Benedetti



Delibera n. ³².../2017/FRG
Gruppo Lega Nord-Salvini-
Lega Umbria



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Béatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da



ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari del Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord-Salvini-Lega Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016,



eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti, per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, dott.ssa Beatrice MENICONI

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.


In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto*



di esercizio annuale"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegato alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa



deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord-Salvini-Lega Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), ha permesso di rilevare la mancanza della documentazione giustificativa per:

-n. 27 titoli di spesa della voce n. 5 ("Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"), per complessivi € 2.474,94;

-n. 2 titoli di spesa della voce n. 15 ("Spese logistiche: affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)", per complessivi € 120,00.

Le copie delle disposizioni di pagamento (bonifici) suffragate dalla autodichiarazione del Presidente del Gruppo, in assenza della apposita documentazione proveniente dal destinatario del pagamento stesso, non sono sufficienti di per sé a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

- di sospendere l'esame del Rendiconto;
- di assegnare alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per la regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., il termine del 4 aprile 2017;
- di delegare il Magistrato relatore per gli adempimenti conseguenti.




DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI




Il Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA



28 MAR 2017

Depositato il

Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti



Delibera n. **33**/2017/FRG

Gruppo "Fratelli d'Italia-
Alleanza Nazionale"



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA

Presidente

Vincenzo BUSA

Consigliere

Francesco BELSANTI

Primo Referendario relatore

Beatrice MENICONI

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle



Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016,

eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale In data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti, per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Francesco BELSANTI

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:



"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,..." allegato alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. Il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.l.), non ha evidenziato irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale* relativo all'anno 2016

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Relatore
Primo Ref. Francesco BELSANTI




Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



28 MAR 2017

Depositato il
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente - relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle



regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;


VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Forza Italia*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti,



per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, dott. Fulvio Maria LONGAVITA

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali..*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto

previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,..." , allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente



del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.".

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Forza Italia*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), non ha evidenziato irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA


di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Forza Italia* relativo all'anno 2016

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Presidente relatore
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il 28 MAR 2017
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle



regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Partito Democratico*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti,



per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, dott.ssa Beatrice MENICONI

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sul rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto



previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,..." , allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente



del Gruppo consiliare.

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*"

Al sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, In data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Partito Democratico*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), ha permesso di rilevare la regolarità del rendiconto stesso.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA


di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Partito Democratico* relativo all'anno 2016

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.


Il Relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI



Il Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il 28 MAR. 2017
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle



regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Ricci Presidente*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti,



per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Vincenzo BUSA

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali..*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:

"- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo

consigliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per



la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.".

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Ricci Presidente*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), non ha evidenziato irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Ricci Presidente* relativo all'anno 2016

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017.


Il Relatore
Cons. Vincenzo BUSA



Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il **28 MAR. 2017**
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benadetti



Delibera n. *44*/2017/FRG
Gruppo Movimento 5 stelle - Umbria



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente - relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 3 aprile 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;



VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, Istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Movimento 5 stelle-Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti, per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;



VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la deliberazione n. 30/2017/FRG adottata da questa Sezione Regionale nell'adunanza del 28 marzo 2017, con la quale è stato assegnato il termine per la regolarizzazione del rendiconto presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria con nota PEC del 31 marzo 2017, protocollata al n. 890 in pari data;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Fulvio Maria LONGAVITA

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "Linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016.



e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("Rendiconto di esercizio annuale"), prevede che:

- 1. *Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.*
- 2. *Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.*
- 3. *Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*
- 4. *A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.*
- 5. *Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*
- 6. *Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.*

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegata alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:



" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria Gruppo Movimento 5 stelle - Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.


Dalla verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.) è emerso:

- a) il superamento dell'ammontare delle spese per il personale, per € 539,93 (€ 86.659,03 di spese, a fronte di trasferimenti e residui anno precedente pari ad € 86.119,10), sostenute con la quota parte del fondo relativa alle "Spese di Funzionamento";
- b) la mancata corrispondenza nella ripresa dei resti dell'ammontare dei residui nel rendiconto regolarizzato al 31/12/2015 (€ 4.241,04 - spese personale; € 174,65 - spese di funzionamento) con quelli indicati nel rendiconto 2016, oggetto del presente esame (€ 4.221,04 - spese personale; € 194,65 - spese funzionamento), per € 20,00 (riferiti a ciascuno dei predetti settori di spesa);
- c) la non corrispondenza del saldo dei residui dei fondi accreditati (€ 1.902,76) con quello bancario (€ 1.956,16), per € 53,40, pagati in contanti in relazione alla disponibilità (sempre in contanti) di € 220,00, non indicata nel rendiconto tra le "altre entrate", da specificare.

Per la regolarizzazione di quanto rilevato, la Sezione ha assegnato il termine del 4 aprile 2017 (ex art. 1, comma 11, del d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 e s.m.i.), con deliberazione n. 30/2017/FRG, adottata nell'adunanza del 28 marzo 2017,

Con nota PEC del 31 marzo 2017, trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa, il Gruppo ha fatto sapere che:

"a) il superamento dell'ammontare delle spese per il personale per € 519,93 è dovuto al mancato scorporo di alcune somme versate tramite modelli F24, ma non imputabili alle



spese di personale. L'incongruenza è determinata altresì dall'indicazione di alcuni codici non corrispondenti alla natura delle entrate e delle uscite, come dettagliatamente evidenziato di seguito:

- Il 28.01.2016 sono stati versati € 220,03, come ritenuta d'acconto lavoratori autonomi, inclusi nella delega F24 di importo complessivo pari a € 224,43. Il codice di uscita indicato nel registro era 2, anziché 6;

- tramite lo stesso modello F24, pagato in data 28.01.2016, sono stati versati € 4,40 come sanzione di ritardato pagamento. Il codice di uscita corretto è 16 e non 2, come invece indicato. Tale somma, non imputabile né a spese di funzionamento, né a spese di personale, viene reintegrata tramite bonifico bancario effettuato in data 29.03.2017 da parte del presidente del Gruppo consiliare. L'importo sarà computato a bilancio nell'esercizio 2017;

- Il 4.03.2016 sono stati versati € 200,00, come ritenuta d'acconto lavoratori autonomi, inclusi nella delega F24 di importo complessivo pari a € 2.216,36. Il codice di uscita indicato nel registro era 2, anziché 6;


- Il 16.06.2016 sono stati versati € 60,00, come 1^a acconto IRAP per lavoratori autonomi, inclusi nella delega F24 di importo complessivo pari a € 1.439,00. Il codice di uscita indicato nel registro era 2, anziché 6;

- Il 31.10.2016 sono stati versati € 26,00, come 2^a acconto IRAP per lavoratori autonomi, inclusi nella delega F24 di importo complessivo pari a € 2.633,36. Il codice di uscita indicato nel registro era 2, anziché 6;

- Il 7.03.2016 sono stati reintegrati € 9,50 mediante bonifico bancario effettuato dal presidente del Gruppo consiliare, a fronte di una sanzione pecuniaria per ritardato pagamento delega F24 del luglio 2015, conteggiata erroneamente con codice entrata 3, anziché 5.

b) La mancata corrispondenza nella ripresa dei resti dell'ammontare dei residui nel rendiconto regolarizzato al 31.12.2015 con quelli indicati nel rendiconto 2016 è dovuta a mero errore materiale, come si evince dai registri allegati. Il saldo iniziale del fondo spese di funzionamento è computato come € 194,65, anziché € 174,65. Il saldo iniziale del fondo spese di personale è computato, invece, come € 4.221,04, anziché € 4.241,04. Pur trovando corrispondenza la somma complessiva con il fondo cassa totale, la differenza di € 20,00, inserite in eccesso nel fondo spese di personale, determina il superamento dell'ammontare delle stesse spese per un importo di € 519,93 e non € 539,93, come enunciato nel punto a) dei rilievi della Corte.

c) Il fondo cassa in contanti di € 220,00, compreso nel saldo iniziale delle spese di funzionamento, compare nel registro delle entrate e delle uscite senza codice di entrata, determinando la non corrispondenza del saldo dei residui dei fondi accreditati, indicata al



punto c) del rilievi della Corte”.

Le risposte alle osservazioni, suffragate dagli atti a corredo, hanno consentito di superare le irregolarità rilevate, salvo che per il punto di cui alla lettera c), sulla quale la Sezione ritiene comunque di non pervenire a pronuncia di irregolarità, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012 (“decadenza” dal beneficio e “restituzione” delle somme non rendicontate), trattandosi di risorse in più (peraltro di modesto importo) rispetto al finanziamento pubblico ricevuto, non riscontrate dalla Sezione nei saldi precedenti, come indicato dal Gruppo

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA


di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Movimento 5 stelle-Umbria* relativo all'anno 2016

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2017.

Il Presidente relatore
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il 03 APR. 2017
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Alessandro Bandetti



Delibera n. 44/2017/FRG
Gruppo Lega Nord-Salvini-
Lega Umbria



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle



regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord-Salvini-Lega Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo Interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;



VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti, per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la deliberazione n. 32/2017/FRG adottata da questa Sezione Regionale nell'adunanza del 28 marzo 2017, con la quale è stato assegnato il termine per la regolarizzazione del rendiconto presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria con nota PEC prot. 5585 del 4 aprile 2017, protocollata al n. 902 In pari data;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, dott.ssa Beatrice MENICONI

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012,*



n. 174"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("Rendiconto di esercizio annuale"), prevede che:

- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.
- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.
- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.
- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle



risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,..." , allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. Il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord-Salvini-Lega Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

La verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), ha permesso di rilevare la mancanza della documentazione giustificativa per:

-n. 27 titoli di spesa della voce n. 5 ("Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"), per complessivi € 2.474,94;

-n. 2 titoli di spesa della voce n. 15 ("Spese logistiche: affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari"), per complessivi € 120,00.

Ciò in quanto le copie delle disposizioni di pagamento (bonifici) suffragate dalla autodichiarazione del Presidente del Gruppo, in assenza della apposita documentazione proveniente dal destinatario del pagamento stesso, non sono state ritenute sufficienti di per sé a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario.

Per la regolarizzazione di quanto rilevato, la Sezione, con deliberazione n. 32/2017/FRG adottata nell'adunanza del 28 marzo 2017, ha pertanto assegnato il termine



del 4 aprile 2017 (ex art. 1, comma 11, del d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 e s.m.i.).

Con nota PEC n. 5585 del 4 aprile 2017, trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa, il Presidente del Gruppo Consiliare in esame:

a) relativamente al servizio affissioni, ha affermato di non essere in grado, per motivi non attinenti alla volontà del Gruppo, di fornire ulteriori documenti giustificativi del pagamento (per complessivi Euro € 2.474,94), ritenendo sufficienti i bonifici già allegati, in conformità alle affermazioni di alcuni Comuni che avrebbero richiamato in proposito le disposizioni di cui al D.M. 9 ottobre 2006 n. 293;

b) relativamente all'affitto di sale riunioni, non ha fornito alcuna giustificazione e/o documentazione ulteriore, relativa alla spesa di Euro € 120,00, (facendo probabile riferimento alla giustificazione fornita in relazione al similare precedente punto a)).

La Sezione in proposito rileva che il citato D.M. n. 293/2006, contiene norme regolamentari destinate ad introdurre nuove modalità di versamento (mediante bonifico bancario o postale) unicamente presso le "tesorerie statali", non contemplando espressamente l'estensione di dette modalità alle tesorerie comunali, che, nel caso in esame, risultano destinatarie dei pagamenti (come emerge dalle copie dei bonifici depositati).

Né può condurre ad una siffatta estensione la disposizione dell'art. 1, comma 6, del citato D.M. nella parte in cui considera la ricevuta del bonifico documento valido ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, trattandosi di normativa specificamente riferita all'art. 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Va invece messo in evidenza che la speciale normativa dettata per i rendiconti dei Gruppi consiliari, emanata, tra l'altro, in epoca successiva al richiamato D.M. (la normativa sia statale che regionale risale infatti all'anno 2012), prevede il tipo di documentazione contabile necessaria a giustificare le spese sostenute dai Gruppi consiliari, in considerazione delle risorse pubbliche impiegate.

In proposito l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 28/2012 stabilisce che "per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante", quali documenti provenienti dal destinatario del pagamento, idonei ad attestare, riassumere e comprovare tutti i dati occorrenti per rilevare:

- a) l'effettività della spesa;
- b) il destinatario del pagamento;
- c) le ragioni della spesa stessa.

Detti documenti, anche con gli adattamenti per il caso in cui non si sia obbligati al rilascio



della fattura fiscale, debbono pur sempre realizzare la *ratio* sottesa alla normativa appena richiamata.

Del resto il Gruppo *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria* è ben edotto di quanto appena detto, avendo depositato - a giustificazione del pagamento per l'affitto delle sale riunioni messe a disposizione da alcuni Comuni - non solo il bonifico effettuato in favore del Comune stesso, ma anche la specifica documentazione nel senso dianzi indicato (richiesta di concessione in uso delle sale inoltrata all'Ente stesso; deliberazione di Giunta di autorizzazione all'uso delle sale con le prescrizioni del caso, importi da corrispondere, termini di pagamento; avviso di riscossione; ricevuta di pagamento rilasciata, dopo l'uso, dal Comune stesso, con indicazione di importi, date, causali e soggetto debitore).

Trattasi di elementi tutti essenziali per il rispetto dei beni-valori sottesi alla speciale normativa sui rendiconti dei Gruppi consiliari, ex art. 1, commi 9 e ss. del d.l. n. 174/2012, l.r. n. 28/2012 e relative linee guida.

Né può portare ad una diversa conclusione la valorizzazione degli addotti "motivi non derivanti dalla volontà" del predetto Gruppo (v. nota n. 5585 del 4 aprile 2017), attenendo essi ad una relazione tra il Gruppo stesso ed un soggetto terzo, rispetto al rapporto da rendicontare, estraneo alla sfera di intervento di questa Sezione.

Per tutto quanto sopra esposto, la Sezione conclusivamente rileva che le risposte alle osservazioni fornite dal Gruppo, suffragate dagli atti a corredo, non consentono di superare le irregolarità rilevate per i titoli in contestazione:

- n. 27 per la voce n. 5 ("Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"), per complessivi € 2.474,94;
- n. 2 per la voce n. 15 ("Spese logistiche: affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)", per complessivi € 120,00.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria* relativo all'anno 2016, nei termini descritti in parte motiva


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.






Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017.


Il Relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI



Il Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il  6 APR. 2017
Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attino Benedetti





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Beatrice MENICONI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

-VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.l., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;



VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari del Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al decreto legge n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016;

VISTO il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria*, pervenuto con nota prot. n. 3428 del 1° marzo 2017 e assunto al protocollo interno n. 564 di pari data;

VISTE le risultanze della verifiche sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2016, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 dicembre 2016 trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTO il verbale in data 6 marzo 2017, n. 1, di sorteggio dei rendiconti pervenuti,



per l'assegnazione ai magistrati della Sezione;

VISTA la nota n. 4854 del 23 marzo 2017 (protocollata al n. 817 di pari data) con cui la Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la deliberazione n. 32/2017/FRG adottata da questa Sezione Regionale nell'adunanza del 28 marzo 2017, con la quale è stato assegnato il termine per la regolarizzazione del rendiconto presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012 così come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria con nota PEC prot. 5585 del 4 aprile 2017, protocollata al n. 902 in pari data;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Dott. Vincenzo BUSA

FATTO E DIRITTO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 ("*Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*"), con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Al fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì le deliberazioni dell'Ufficio di




Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 579 dell'8 giugno 2015, n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 199 del 4 marzo 2016, n. 694 del 22 luglio 2016 e n. 1082 del 29 novembre 2016.

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all'art. 5 ("*Rendiconto di esercizio annuale*"), prevede che:

- "- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.*
- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.*
- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*
- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.*
- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*
- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."*

Inoltre l'art. 2 delle "*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio*



annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegata alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 1° marzo 2017 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

Dalla verifica del rendiconto e della documentazione presentata, operata dalla Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.) è emerso:

- a) il superamento dell'ammontare delle spese per il personale, per € 70,00 (€ 37.902,91 di spese, a fronte di trasferimenti pari ad € 37.832,91¹), sostenute con la quota parte del fondo relativa alle "Spese di Funzionamento";
- b) la mancanza della documentazione giustificativa per le spese di "affissione convegno di Assisi" (€ 31,00).


La copia della disposizione di pagamento (bonifico) suffragata dalla autodichiarazione del Presidente del Gruppo, in assenza della apposita documentazione proveniente dal destinatario del pagamento stesso, non è sufficiente di per sé a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario.

Per la regolarizzazione di quanto rilevato, la Sezione ha assegnato il termine del 4 aprile 2017 (ex art. 1, comma 11, del d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 e s.m.i.), con deliberazione n. 31/2017/FRG, adottata nell'adunanza del 28 marzo 2017.

Con nota PEC n. 5585 del 4 aprile 2017, trasmessa dalla Presidente dell'Assemblea legislativa, il Gruppo ha fatto sapere che:

"a) a fronte del rilievo del "superamento dell'ammontare delle spese per il personale, per € 70,00 [...], si esplicita che il pagamento dell'F24 relativo al mese di ottobre 2016, effettuato in data 02/11/2016 tramite bonifico bancario pari a € 1.089,05, è stato caricato

¹ All'1/1/2016 non risultavano residui per le spese di personale.



con il codice 2 spese di personale, mentre avrebbe dovuto essere scomposto in € 1.019,05 per spese di personale codice 2 ed € 70,00, secondo acconto IRAP, codice 6 relativo al contratto del prestatore d' opera inerente alle "Spese di Funzionamento";

b) a fronte del rilievo della "mancanza della documentazione giustificativa per le spese di affissione convegno di Assisi" (€ 31,00) [...] si allega ricevuta di pagamento della somma di € 31,00 rilasciata dalla Società Duomo GPA s.r.l. a seguito di nostra specifica richiesta".

Le risposte alle osservazioni, suffragate dagli atti a corredo, hanno consentito di superare le irregolarità rilevate.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA


di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria* relativo all'anno 2016

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017.

Il Relatore
Cons. Vincenzo BUSA





Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il **6 APR. 2017.**

Il Direttore della Segreteria
Sig. Roberto Attilio Benedetti



ECC. MA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione
RICORSO

(ex art. 1, comma 12, del D.L. 174/2012

ed ex art.243-quater, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000)

Per il Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria ***Lega Nord - Salvini - Lega Umbria***, con sede in Perugia alla Piazza Italia, n. 2, 06121 (PG), in persona del Presidente *p.t.* Sig. Emanuele Fiorini (C.F.: FRNMNL81T03L117H), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Latini (C.F.: LTNLRD74H14L117M), del Foro di Terni, con studio in Terni alla Via Barbarasa, n. 23, 05100 (TR), fax: 074458216, pec: leonardo.latini@ordineavvocatiterni.it, giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il studio, nonché ai fini del processo telematico all'indirizzo pec del medesimo. L'Avv. Leonardo Latini dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento presso il seguente numero di fax: 074458216 ovvero a mezzo pec: leonardo.latini@ordineavvocatiterni.it,

- ricorrente -

contro/nei confronti di

- **Corte dei conti**, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Perugia - Via Martiri dei Lager, n. 77, 06128 - (PG), indirizzo pec: umbria.giurisdizione.resp@corteconticert.it;
- **Regione Umbria**, (P.IVA 01212820540), in persona del Presidente *p.t.*, con sede in Perugia - Corso Vannucci, n. 96 - 06121 (PG), indirizzo pec: regione.giunta@postacert.umbria.it;
- **Consiglio della Regione Umbria**, in persona del Presidente *p.t.*, con sede in Perugia - Corso Vannucci, n. 96 - 06121 (PG), indirizzo pec: cons.reg.umbria@arubapec.it;

- resistenti/controinteressati -

e

Procura generale presso la Corte dei Conti, in persona del Procuratore *p.t.*,
indirizzo pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it

- *interveniente nell'interesse della Legge-*

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 44/2017/FRG (doc. n. 1), pronunciata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017, e depositata il 6 aprile 2017, nonché della deliberazione intermedia n. 32/2017/FRG (doc. n. 2) del 28 marzo 2017, nella parte in cui viene dichiarato irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria* relativo all'anno 2016, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto e/o conoscibile.

** *** **

FATTO

1. In data 1 marzo 2017, con nota prot. n. 3428, veniva inoltrato alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.
2. Con deliberazione n. 32/2017/FRG, assunta nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017, e depositata il medesimo giorno, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberava di sospendere l'esame del Rendiconto del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria*, assegnando allo stesso il termine fino al 4 aprile 2017 per la regolarizzazione. Ciò in quanto, dalla verifica dello stesso, la Sezione Regionale riscontrava la "mancaza della documentazione giustificativa" per "n. 27 titoli di spesa della voce n. 5" per complessivi € 2.474,94, nonché "n. 2 titoli di spesa della voce n. 15" per complessivi € 120,00.
3. Con nota prot. n. 5583 del 04 aprile 2017 (doc. n 3), avente ad oggetto "*Osservazioni Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria*", il Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord -*

Salvini - Lega Umbria, per il tramite della Presidente del Consiglio regionale, forniva chiarimenti in ordine alla asserita carenza di produzione documentale in relazione alle voci di spesa in contestazione. Il Gruppo odierno ricorrente, nello specifico, significava che *“per motivi non derivanti dalla propria volontà, non è in grado di fornire tali attestazioni in quanto gli uffici affissione di numerosi Comuni hanno comunicato che, alla luce del decreto ministeriale del 9 ottobre 2006 n. 293, l’emissione di ricevuta non è dovuta per i pagamenti effettuati attraverso bollettino postale bonifico bancario”*, acquisendo le ricevute di pagamento valore di certificazione qualora recanti specifica causale di pagamento. Inoltre, al fine di comprovare le ragioni della spesa e l’attinenza delle affissioni con l’attività del Gruppo, venivano allegati alla giustificazione i relativi manifesti per cui erano state richieste le affissioni.

4. Con deliberazione n. 44/2017/FRG, pronunciata nella Camera di consiglio del 5 aprile 2017, e depositata il 6 aprile 2017, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria, confermando i precedenti rilievi, deliberava di *“dichiarare irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria Lega Nord - Salvini - Lega Umbria relativo all’anno 2016 (...)”*.

5. Avverso tale pronuncia propone ricorso il Gruppo consiliare dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria*, in persona del Presidente *p.t.*, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9 e ss., del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 28. – Eccesso di potere per travisamento e/o sviamento dei fatti posti a fondamento della decisione

1.1. Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 all’art. 1, comma 9, stabilisce che *“Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente*

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. (...)".

Il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 di "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 del 02 febbraio 2013, all'art. 1, dell'Allegato A, fissa i postulati generali alla base della redazione dei rendiconti consiliari, stabilendo che ciascuna spesa deve corrispondere ai criteri della veridicità e della correttezza. Il primo attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*art. 1, comma 2, allegato A, delle Linee Guida*). Il secondo, invece, concerne la coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge sulla scorta di alcuni principi puntualmente indicati (*art. 1, comma 3, allegato A, delle Linee Guida*).

La Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 28 all'art. 5 "*Rendiconto di esercizio annuale*", prevede al comma 2 che "*... Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto (...)*"

1.2. Ciò posto, il fondamento del controllo sui rendiconti infra-annuali dei gruppi consiliari è pertanto rinvenibile sia nelle disposizioni statali che regionali.

Orbene, giova premettere un breve cenno di natura nozionistica, al fine di meglio giustificare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e motivare la richiesta dell'odierno ricorrente.

Come noto, l'art. 1, comma 9 e ss., della normativa sopra richiamata, ha attribuito alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale. Tale norma dà concreta attuazione all'auspicio formulato dalla stessa Corte costituzionale che "*il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e*

più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge” (cfr. Corte Costituzionale, 22 dicembre 1988, n. 1130).

Il D.L. n. 174/2012 ha altresì fissato l'iter procedurale e i termini sia per il trasferimento dei rendiconti alla competente sezione della Corte dei conti, sia per l'esercizio del controllo da parte di quest'ultima.

In base all'attuale quadro normativo, il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale per il successivo invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. La competente Sezione di controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto nel termine perentorio di trenta giorni, mediante delibera da trasmettersi al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera tacitamente approvato. Qualora la Sezione regionale riscontri, entro trenta giorni dal ricevimento, che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare, o la documentazione allegata, non siano conformi alle prescrizioni normative, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, fissando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione del rendiconto stesso da parte del Gruppo consiliare interessato; detta comunicazione sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione.

Nei casi di inadempimento dell'obbligo di trasmissione del rendiconto nel termine di legge, di mancata regolarizzazione dello stesso o comunque di immediata dichiarazione di non regolarità pronunciata dalla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, la norma prevede l'obbligo di restituzione, da parte del Gruppo consiliare, delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, per le quali sono state accertate irregolarità o non è avvenuta la rendicontazione.

Sotto il profilo sostanziale, i rendiconti dei Gruppi consiliari devono essere strutturati secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012. Gli ivi delineati principi di veridicità e correttezza costituiscono anche i parametri del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti che non deve essere limitato agli aspetti strettamente contabili, ma deve estendersi alla verifica della coerenza della spesa con l'attività istituzionale del Gruppo.

Il controllo della Sezione mira a verificare, prima di tutto, la veridicità del rendiconto, ossia la corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute e dunque la sua conformità e regolarità formale.

La Sezione procede, quindi, alla verifica della sua correttezza, e cioè a riscontrare che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare il partito o il movimento politico. Da simili principi generali, le Sezioni riunite hanno fatto discendere il corollario della possibilità per la Sezione di fare ricorso, in presenza di altri univoci e concordanti elementi probatori, ad un giudizio induttivo sulla inerenza e sulla regolarità della spesa.

1.3. Tutto quanto premesso in relazione al quadro normativo che disciplina le spese dei gruppi consiliari, occorre osservare che con la decisione impugnata la Sezione sosteneva la *"mancanza della documentazione giustificativa"* asserendo l'inidoneità dei bonifici prodotti dal Gruppo a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario.

Nello specifico, la Sezione regionale non ha contestato l'inerenza delle spese in discussione quanto piuttosto si è limitata ad affermare di non poter procedere alla verifica, *"in quanto le copie delle disposizioni di pagamento (bonifici) suffragate dalla autodichiarazione del Presidente del Gruppo, in assenza della apposita documentazione proveniente dal destinatario del pagamento stesso, non sono state ritenute sufficienti di per sé a dimostrare il tipo di spesa sostenuta, la finalità istituzionale e l'effettivo beneficiario"*.

Quanto statuito è destituito di fondamento.

1.4. Si rileva come il *dictum* motivazionale assunto dalla Sezione regionale di controllo palesa una sorta di *"non liquet"* proprio in ordine ad un ambito

essenziale del controllo affidatole nella materia *de qua*, atteso che la deliberazione impugnata non revoca in dubbio né l'omesso svolgimento delle attività in discussione, né l'assenza del requisito della loro "inerenza" alle finalità istituzionali del gruppo consiliare; quanto la non adeguatezza della documentazione prodotta.

Invero, le risposte alla nota istruttoria inoltrate alla Sezione devono ritenersi sufficienti a superare integralmente i rilievi mossi e le spese contestate.

Più precisamente, la documentazione integrativa fornita dal Gruppo consente di colmare le asserite lacune documentali, al contrario di quanto sostenuto con la delibera oggetto di impugnazione. Infatti, le giustificazioni ed i supporti documentali allegati si reputano idonei e sufficienti a testimoniare e provare gli eventi organizzati e la loro natura, emergendo chiaramente un nesso causale con l'attività istituzionale del Gruppo.

Non si comprendono, quindi, le ragioni addotte dalla Sezione Regionale a sostegno della propria decisione.

Si osserva che, nella specie, la Sezione regionale, nel formulare le proprie eccezioni e pretendere la messa a punto di un assetto documentale estremamente rigoroso, mostra di perseguire una esigenza del tutto formale piuttosto che sostanziale. Si tratta di una interpretazione inspiegabilmente formalistica del dettato normativo, con cui si ritiene di voler attribuire alla documentazione rilasciata dal destinatario del pagamento un valore meramente ricognitivo del relativo rapporto. Senonché, non si può evidenziare come tale risultato può essere conseguito anche con altri strumenti, come ad esempio una dichiarazione del dipendente o del collaboratore nell'ipotesi di collaborazioni ovvero – come nel caso all'esame – specifici e dettagliati bonifici nelle cui causali di pagamento siano riportati tutti gli elementi del rapporto.

In effetti la Corte costituzionale, nel procedere allo scrutinio di legittimità dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/2012 ed alla previsione, in esso contenuta, che la struttura del rendiconto dei gruppi consiliari sia stabilita dalle "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, ha precisato che *“Quest’ultimo risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”* (Corte Costituzionale, 6 marzo 2014, n. 39).

Quanto sopra induce a ritenere che, nella sostanza, ciò che il legislatore richiede ai fini dell’osservanza del parametro della correttezza della spesa è che il destinatario del contributo pubblico dimostri l’inerenza della spesa sostenuta con la finalità istituzionale cui è sottesa e l’effettività dell’impiego.

Ebbene, si rammenta che le stesse Sezioni riunite hanno riconosciuto come, fermo restando l’onere di allegazione documentale prescritto dal più volte citato DPCM, la Sezione di controllo possa rintracciare altri congrui ed univoci elementi probatori idonei a far ritenere regolari le spese sostenute dal Gruppo.

In particolare, le Sezioni riunite hanno precisato che il carattere documentale di tale tipo di controllo, così come definito anche dalla Corte Costituzionale, seppure preclude alla sezione di controllo l’esame del merito della spesa, tuttavia non esclude un suo esame alla stregua di criteri di razionalità ed adeguatezza rispetto al fine pubblico istituzionale del gruppo, cui è destinata, con la conseguenza che *“la modalità del controllo in esame non implica necessariamente che un documento solitamente idoneo a dimostrare una spesa, debba costituire, in ogni caso, l’esclusivo elemento diretto a tal fine, potendo valere, in materia, anche altri congrui ed univoci elementi probatori”* (Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, 12 novembre 2014, n. 39).

1.5. La documentazione fornita dal ricorrente Gruppo consiliare, pertanto, può costituire elemento probatorio congruo dal quale desumere la coerenza della spesa con le finalità perseguite dal Gruppo.

Al riguardo soccorrono elementi sia fattuali che normativi.

Il ricorrente allegava al Rendiconto in questione i bonifici di pagamento (doc. n. 4) relativi alle spese contestate dalla Sezione regionale da cui si evinceva in modo chiaro e non equivoco il destinatario del pagamento, l’oggetto della prestazione e la sua effettività, nonché le ragioni connesse ai versamenti. Si rappresenta che gli stessi uffici comunicavano la non necessità di ulteriore documentazione

giustificativa in quanto il bonifico, di per sé, rappresenta una ricevuta del pagamento effettuato. Asserzione che veniva poi ribadita anche successivamente alla pronuncia qui impugnata, allorché il Gruppo odierno ricorrente, nella persona del Presidente p.t., richiedeva ulteriormente agli uffici destinatari dei pagamenti l'invio delle ricevute delle spese sostenute del Gruppo di cui la Sezione regionale di controllo lamentava la carenza documentale.

Inoltre, al rendiconto, veniva allegato anche l'estratto del conto corrente intestato al gruppo consiliare Lega Nord – Salvini – lega Umbria da cui si evinceva in modo chiaro che i movimenti dello stesso erano stati eseguiti in relazione all'attività del Gruppo (doc. n. 5).

In linea con tale *modus procedendi*, sono pertanto le dichiarazioni pervenute dagli uffici (doc. n. 6) che, sollecitati dal ricorrente, hanno confermato che le spese qui in contestazione sono state effettuate nei modi, termini e finalità di cui si è dato prova con la documentazione in possesso del ricorrente.

L'attività sostenuta dal Gruppo ricorrente riguarda pertanto circostanze pacifiche ed incontrovertibili, perché supportate dall'allegata documentazione ed espressamente confermate anche dai destinatari dei pagamenti che precisavano, tra l'altro, che *"il bonifico effettuato per il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è già di per sé una ricevuta di pagamento"* (cfr. doc. n. 6, Tre Esse Italia).

Anche qualora non si ritenesse sufficiente la precedente documentazione messa a disposizione della Sezione Regionale, ad ogni modo è ragionevole ritenere che la documentazione prodotta con il presente ricorso vada a sanare qualsivoglia dubbio in merito alle contestazioni sollevate.

Dalla disamina di tale documentazione, dunque, può dirsi raggiunta la prova sia della richiesta di affissione, sia dell'effettivo impiego della spesa a favore del Gruppo che ha usufruito delle suddette prestazioni relative ai manifesti di cui si è fornita conoscenza in sede di chiarimenti.

Va da sé che la regolarità delle spese di affissione comporta anche il riconoscimento della regolarità e correttezza delle spese sostenute connesse all'affitto di sale riunioni. Infatti a testimonianza di tali uscite del Gruppo vi sono

i bonifici effettuati dallo stesso da cui si può constatare il beneficiario e la causale del pagamento (doc. n. 7), ma altresì elemento dirimente è rappresentato dalle dichiarazioni dei Comuni di Amelia e Stroncone i quali certificavano il regolare versamento delle quote per l'utilizzo delle sale richieste (doc. n. 8).

Pertanto, anche in forza dei documenti prodotti, può senz'altro affermarsi l'inerenza delle spese sostenute alle finalità istituzionali, sia perché ciascuna di esse non si discosta dalle categorie indicate dalle linee guida, sia perché non vi sono spese irrazionali, illogiche o incongrue quanto alla tipologia del servizio ed all'importo corrisposto.

In definitiva, non può non ritenersi che la documentazione allegata, in particolare le movimentazioni del conto corrente, i bonifici di pagamento e i corrispondenti manifesti, sia idonea a superare in concreto la carenza documentale in prima battuta riscontrata dalla Sezione regionale e, quindi, a comprovare in ogni caso la veridicità e correttezza della spesa e l'effettivo impiego per finalità istituzionali del Gruppo, anche in aderenza ai più generali principi di ragionevolezza e di prevalenza della sostanza sulla forma.

Anche a volersi ritenere che la documentazione prodotta non rispetti minuziosamente le prescrizioni dettate in materia, ad ogni modo l'ammissibilità di prove alternative di regolarità appare non soltanto conforme al generale principio di ragionevolezza, ma si pone in un solco di fisiologica continuità con le pronunce delle stesse Sezioni riunite n. 39 del 2014 e n. 9 del 2015. Quest'ultima in particolare ha chiarito che *"I principi di ragionevolezza e proporzionalità immanenti nella Carta costituzionale inducono a ritenere che non tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida possano considerarsi essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto, per cui in caso di loro violazione occorre stabilire, caso per caso, gli effetti prodotti sulla regolarità del rendiconto, di modo che per le irregolarità di scarsa rilevanza le Sezioni regionali possano anche formulare mere raccomandazioni o moniti per una corretta rendicontazione e tenuta della contabilità anche per il futuro.*

Occorre, pertanto, valutare in concreto se le prescrizioni contenute nelle Linee guida siano essenziali ai fini del rispetto dei principi sopra indicati.

La valutazione del parametro dell'essenzialità deve intendersi rimessa al prudente apprezzamento della giurisprudenza attraverso un percorso di ponderazione che valorizzi il peculiare rilievo oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori e da quelli riconducibili a buon andamento, della oggettiva ed eccezionale scusabilità del discostamento stesso".

Applicando alla fattispecie in esame i principi appena enunciati, va considerato che, nella specie, il Gruppo ricorrente ha fornito univoci elementi probatori idonei a superare qualsivoglia carenza documentale, comprovando l'inerenza della spesa alle finalità istituzionali del gruppo e la conseguente regolarità della spesa medesima. Del tutto residuali le contestazioni mosse, limitate a voci di spesa di non particolare rilievo e, quindi, inadeguate ad inficiare la regolarità del rendiconto nel suo insieme.

1.5. Per tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato, la domanda del ricorrente dovrà essere accolta e, per l'effetto, andrà riconosciuta la regolarità complessiva e in ogni sua parte del rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria*.

** *** **

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

Il sottoscritto Avv. Leonardo Latini difensore del ricorrente Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria *Lega Nord - Salvini - Lega Umbria*, in persona del Presidente *p.t.* Sig. Emanuele Fiorini, nel ricorso proposto contro la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, la Regione Umbria, in persona del Presidente *p.t.*, il Consiglio della Regione Umbria, in persona del Presidente *p.t.*, e la Procura generale chiede che la S.V. Ill.ma voglia disporre la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso in oggetto.

** *** **

Alla luce di quanto sopra esposto in fatto e diritto, il ricorrente, come sopra meglio rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

a codesta Ecc.ma Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, e formula rispettosa

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

a codesta Ecc.ma Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, affinché Voglia fissare l'udienza di discussione e adottare i provvedimenti necessari, per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

in via preliminare:

sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;

nel merito:

accertare e dichiarare la regolarità del rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo ricorrente e, per l'effetto, accogliere il ricorso e annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati.

In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e diritti di causa”.

Ai fini del versamento delle spese di giustizia si provvederà ex lege.

In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti:

- 1) Delibera 44/2017/FRG del 5 aprile 2017, depositata il 6 aprile 2017;
- 2) Delibera interlocutoria 32/2017/FRG del 28 marzo 2017;
- 3) Prov. prot. n. 5583 del 04 aprile 2017 del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria Lega Nord - Salvini - Lega Umbria;
- 4) Bonifici aventi ad oggetto le affissioni pubbliche;
- 5) Estratto del conto corrente intestato al Gruppo consiliare Lega Nord – Salvini – Lega Umbria;
- 6) Dichiarazione degli Uffici per le pubbliche affissioni;
- 7) Bonifici aventi ad oggetto l'affitto di sala pubblica;
- 8) Dichiarazione degli Uffici per l'affitto di sala pubblica.

Terni, 3 maggio 2017

Avv. Leonardo Latini



Sentenza n. 25/2017/EL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

(ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000)

composta dai signori magistrati:

Alberto Avoli	Presidente
Elena Tomassini	Consigliere relatore
Giancarlo A. Di Lecce	Consigliere
Francesco Targia	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Giuseppe M. Mezzapesa	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 562/SR/EL del registro di segreteria delle Sezioni riunite, promosso ai sensi dell'art.1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012 ed ex art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, con atto ritualmente notificato e depositato nella segreteria delle Sezioni riunite in data 10 maggio 2017, dal Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria", con sede in Perugia, alla Piazza Italia n. 2, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Emanuele Fiorini (C.F.

FRNMNL81T03L117H), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Latini del Foro di Terni, giusta procura speciale in calce al ricorso,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione n. 44/2017/FRG pronunciata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 e depositata il 6 aprile 2017, nonché della deliberazione intermedia n. 32/2017/FRG del 28 marzo 2017, nella parte in cui viene dichiarato irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria", relativo all'anno 2016, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto e/o conoscibile;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., e, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, e il comma 1, lett. g), dell'art. 2;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24;

ESAMINATI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore;

UDITI, nella pubblica udienza del 7 giugno 2017, con l'assistenza della segretaria, signora Adele Mei, il relatore, consigliere Elena Tomassini, l'avv. Leonardo Latini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore

generale Francesco Lombardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni effetto conseguente a detta pronuncia, anche in tema di regolamento delle spese di giudizio.

PREMESSO IN FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria delle Sezioni riunite, il Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria" ha chiesto a queste Sezioni riunite l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria, indicate in epigrafe, con le quali, dapprima, è stato sospeso l'esame del rendiconto del Gruppo consiliare ricorrente (assegnando al Gruppo termine fino al 4 aprile 2017 per il deposito della documentazione giustificativa di n. 29 titoli di spesa, deliberazione n. 32/2017/FRG) e, all'esito dell'istruttoria, è stata dichiarata l'irregolarità del rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare (deliberazione n. 44/2017/FRG).

In detta ultima pronuncia, è stato rilevato che il deposito dei bonifici bancari non è sufficiente a documentare le spese per il servizio affissioni e per l'affitto di sale, atteso che il d.m. n. 293 del 2006 non contempla espressamente l'estensione delle modalità di pagamento mediante bonifico bancario o postale alle tesorerie comunali, destinatarie dei pagamenti.

Il ricorrente ha dedotto *"violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9 e ss. del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Violazione e*

falsa applicazione dell'art. 1 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28. – Eccesso di potere per travisamento e/o sviamento dei fatti posti a fondamento della decisione”.

Ai sensi delle normative richiamate, il rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, deve assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, definendo la documentazione necessaria a corredo del rendiconto stesso.

Il d.p.c.m. di recepimento delle linee guida ha, poi, sottolineato che ciascuna spesa deve corrispondere ai criteri della veridicità – intesa come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute – e della correttezza, intesa come coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge.

La legge regionale n. 28 del 2012, a sua volta, richiede la puntuale allegazione al rendiconto di copia della documentazione relativa alle spese.

Le suddette norme servono a garantire il principio generale per il quale il conferimento di contributi finanziari in favore dei Gruppi consiliari deve essere soggetto ad un efficace controllo.

In particolare, dopo aver ricordato l'*iter* procedurale, i termini per l'approvazione del rendiconto e la successiva fase di controllo esterno davanti alla Corte territoriale, il ricorrente ha dedotto che la Corte

umbra non ha contestato l'inerenza della spesa, bensì la sufficienza documentale versata in atti, incorrendo in violazione di legge e perseguendo un'esigenza formalistica estranea al dettato normativo.

Secondo il ricorrente, la documentazione depositata con il ricorso (segnatamente, non solo le distinte relative ai bonifici di pagamento in favore dei vari Comuni, suffragate dall'autodichiarazione del Presidente del Gruppo, già depositati in risposta alla nota istruttoria della Sezione regionale di controllo in data 4 aprile 2017, ma anche l'estratto del conto corrente bancario intestato al Gruppo e le dichiarazioni dei diversi uffici che attestano l'effettuazione della spesa nei modi, termini e finalità dichiarate) sarebbe idonea a dimostrare il nesso causale tra le spese sostenute e l'attività istituzionale perseguita e idonea a sanare *“qualsivoglia dubbio in merito alla contestazioni sollevate”* da parte della Sezione regionale di controllo (cfr. pag. 9 del ricorso).

Al riguardo, il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 39 del 2014 e n. 9 del 2015, secondo le quali mere irregolarità formali non possono avere incidenza sui dati complessivi della gestione, specie ove scusabili perché occasionali o non idonei a inficiare la regolarità del rendiconto nel suo insieme.

In sostanza, secondo il ricorrente, anche ammessa la carenza documentale riscontrata dalla Corte territoriale, la documentazione successivamente depositata con il ricorso, consentirebbe di superare la statuizione di irregolarità.

Conclusivamente, il ricorrente chiede, in via preliminare, di

sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito, di accertare e dichiarare la regolarità del rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 del Gruppo, riformando e/o annullando i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, compensi e diritti di causa.

2. La Procura generale, nelle conclusioni depositate il 30 maggio 2017, dopo una ricostruzione fattuale della vicenda, sottolinea che il *thema decidendum* è circoscritto ai limiti posti dal comma 11 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, riguardando l'ipotesi di non conformità alle prescrizioni – stabilite dal medesimo articolo – della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto.

In tale contesto, la Procura requirente rammenta l'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2014, n. 174, con cui è stato previsto l'obbligo per i Gruppi consiliari regionali di approvare un rendiconto di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e recepito in apposito d.p.c.m..

Secondo la Procura generale, i Gruppi devono dimostrare la corrispondenza, con un'analitica rendicontazione, tra le spese sostenute e la riferibilità delle stesse alle finalità istituzionali del Gruppo, per sostenere le quali è erogato lo specifico stanziamento gravante sul bilancio della Regione, e la Sezione territoriale di controllo avrebbe applicato "in maniera ortodossa" le regole contabili, coniugandole con i principi di buon andamento dell'Amministrazione, di cui agli artt. 97 e 81 della Costituzione.

Il Requirente rammenta, altresì, le particolari esigenze del criterio di sobrietà finanziaria, alla luce degli impegni gravanti sull'Italia in quanto aderente al "*Fiscal compact*" e al "*Six pack*" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 e alla relativa legge rinforzata n. 243 del 2012.

Nel dare atto della sostanziale differenza tra l'attività del Gruppo consiliare e il piano dell'attività del partito politico di riferimento, la Procura sottolinea che, nella fattispecie all'esame, la documentazione allegata, ivi compresa quella depositata con il ricorso, sarebbe idonea a superare la carenza documentale riscontrata in prima battuta dalla Sezione regionale di controllo dal momento che occorre privilegiare un'interpretazione sostanzialistica delle norme interessate, come precisato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 10/2017/EL).

La Procura generale conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2017, l'avv. Leonardo Latini, per il Gruppo ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti scritti che ha diffusamente illustrato.

La Procura generale ha concluso per l'accoglimento del gravame.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate, in quanto la proposizione del ricorso ne sospende l'esecuzione.

2. Nel merito, il ricorso rientra nell'ambito di cognizione di queste Sezioni riunite in speciale composizione ai sensi della legge n. 213/2012, articolo 13, confermata dall'articolo 11, comma 6, lettera d), del codice di giustizia contabile approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174.

3. L'oggetto del ricorso è circoscritto dal *petitum* e dalla *causa petendi* e, quindi, dagli specifici motivi di gravame come espressamente formulati.

In particolare, lo scrutinio va riportato alle criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione di controllo, che sono state limitate solo ad alcune poste del rendiconto e riferite alla insufficienza documentale a dimostrazione della effettività della spesa.

Al fine della soluzione della controversia, queste Sezioni riunite sono chiamate, nell'ordine, a dare risposta ai seguenti quesiti: a) se la documentazione messa a disposizione della Sezione territoriale può giustificare l'effettività della spesa; b) se ed in quali limiti risulta ammissibile la produzione documentale in sede contenziosa; c) se, qualora utilizzabile, l'ulteriore deposito consente di superare il diniego di dichiarazione integrale di regolarità del rendiconto.

Si deve premettere quanto segue.

4. Con la deliberazione impugnata è stato dichiarato irregolare il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria "Lega Nord – Salvini – Lega Umbria" relativo all'anno 2016.

Non può non rilevarsi che il dispositivo, così come formulato, non è

coerente con le motivazioni che lo hanno presupposto.

La Sezione territoriale, infatti, in parte motiva, si è limitata a contestare la regolarità di alcune poste (per di più quantitativamente marginali: rispettivamente, euro 2.474,93 per le spese di comunicazione ed euro 120,00 per l'affitto sale), mentre nel dispositivo ha dichiarato irregolare l'intero rendiconto.

Al riguardo, si deve richiamare il principio, più volte affermato da queste Sezioni riunite, secondo il quale l'irregolarità di una posta non si riverbera sull'intero rendiconto, determinando l'obbligo di restituzione unicamente della posta contestata.

In conclusione, l'oggetto del ricorso deve essere limitato alle sole poste del rendiconto direttamente interessate dalla dichiarazione di irregolarità e quindi dall'eventuale obbligo restitutorio che in ogni caso deve essere ad esse correlato.

Ulteriore precisazione il Collegio deve porre in ordine alla caratteristica metodologica del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari affidato alle Sezioni regionali di controllo.

Il Giudice territoriale è chiamato a valutare per ciascuna posta la regolarità della spesa, con riferimento congiunto ai parametri dell'inerenza, della congruenza e dell'effettività.

La verifica è necessariamente ed esclusivamente di tipo documentale: il che significa che incombe per legge su ciascun Gruppo l'onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro di tutti i tre parametri come sopra evidenziati.

La documentazione deve corrispondere all'archetipo proprio di

ciascuna tipologia di spesa, ovvero, a modelli sostanzialmente equivalenti quanto a idoneità probatoria.

Venendo più specificamente al merito, il Collegio scruta il primo dei tre profili sui quali si articola il percorso decisorio.

5. Il Gruppo ricorrente ha censurato la deliberazione, in particolare, là dove ha dichiarato la non regolarità del rendiconto presentato, sulla base della asserita inidoneità dei bonifici *on line* a dimostrare l'effettività della spesa.

Il Collegio precisa che le argomentazioni portate a sostegno del diniego da parte della Sezione territoriale non hanno riguardato l'ammissibilità in sé della spesa e la sua inerenza in relazione alle finalità istituzionali del Gruppo, ma l'adeguatezza della documentazione presentata a sostegno della effettività della spesa.

Orbene, prendendo a riferimento la documentazione a corredo delle poste contestate, vanno ammesse le buone ragioni della Sezione territoriale nel pronunciare il diniego.

Risulta infatti che il Gruppo, pur sollecitato in via istruttoria, si limitava a provare l'effettività con la copia di bonifici *on line* e non integrava la documentazione invocando una sorta di impossibilità per causa di terzi.

In vero, queste Sezioni riunite osservano che le valutazioni negative della deliberazione impugnata non sono infondate là dove hanno appunto tenuto conto – né poteva essere diversamente – della documentazione (oggettivamente lacunosa) depositata dal Gruppo anche in sede istruttoria.

Il bonifico *on line* non può essere considerato elemento probatorio sufficiente per l'effettività della spesa, posto che lo stesso può essere revocato subito dopo l'emissione.

6. Parte ricorrente ha integrato la documentazione nella presente sede contenziosa, depositando gli estratti del conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare a dimostrazione del buon fine dei bonifici nei confronti del beneficiario indicato.

Il Collegio – e questo è il secondo profilo decisivo – ritiene ammissibile la produzione documentale in sede contenziosa, in quanto essa ha completato ed integrato quanto già in atti, sviluppandone l'inizio di prova comunque presente nella fase di controllo.

Nel caso di specie, le distinte relative ai bonifici *on line*, depositate da parte ricorrente in esito alla richiesta istruttoria della Sezione regionale di controllo, rappresentano un significativo elemento a dimostrazione della effettività della spesa, la quale, però, risulta conseguita solo con la documentazione depositata nell'attuale fase contenziosa, ovvero con l'estratto del conto corrente bancario intestato al Gruppo e le dichiarazioni dei diversi uffici che attestano l'effettuazione della spesa nei modi, termini e finalità dichiarate.

In sede contenziosa, ad integrazione dei documenti offerti alla Sezione regionale di controllo in sede di istruttoria, parte ricorrente ha, dunque, depositato la documentazione idonea a completare la prova dell'effettività della spesa (importo, beneficiario, causale) e ciò consente a queste Sezioni riunite l'accoglimento del ricorso.

A tale riguardo, va precisato, come da recente sentenza n. 23/2017/EL di queste Sezioni riunite, intervenuta nelle more del deposito delle motivazioni della presente sentenza, che l'odierno giudizio non rientra nella tipologia del giudizio di appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali territoriali, strutturandosi come giudizio in unico grado, per cui non opera la preclusione del divieto di *ius novorum*, con conseguente inammissibilità di nuovi elementi di prova o del deposito di nuova documentazione in secondo grado (art. 194 c.g.c.).

Il Gruppo ha dato, dunque, piena dimostrazione dell'effettività della spesa in questa sede contenziosa, attraverso la produzione di una documentazione equivalente a quella tipica, la cui validità e sufficienza sono assicurate con riferimento al cosiddetto principio sostanzialistico più volte ribadito dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite (cfr., *ex multis*, Sez. riun. numeri 29 e 39/2014 e 10/2017).

Per maggiore chiarezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni, a puntualizzazione dei passaggi decisori più significativi.

7. La Sezione di controllo ha ritenuto che i bonifici bancari *on line* non costituiscano documentazione idonea ai fini della dichiarazione di regolarità della spesa perché revocabili una volta emessi.

Tanto si evince *per tabulas* dalla documentazione depositata dal ricorrente. Tutte le disposizioni di bonifico riportano, infatti, la dicitura secondo la quale il bonifico può essere annullato anche

successivamente con una semplice operazione telematica.

L'assunto della Sezione è, dunque, di per sé corretto, con la conseguenza che la regolarità della spesa non può ritenersi dimostrata dal semplice bonifico *on line*, occorrendo altra documentazione pertinente, come l'estratto del conto corrente bancario intestato al soggetto che effettua il pagamento o la quietanza o attestazione del creditore.

Giova ricordare che la documentazione a sostegno dei rendiconti dei Gruppi consiliari deve rispondere a criteri sostanzialistici, come autorevolmente affermato dalla stessa Corte costituzionale (n. 104/16) e da queste stesse Sezioni riunite (ex multis numeri 29 e 39/14 e 10/17).

Pertanto, accanto alla autorizzazione alla Banca ad effettuare il pagamento disposto, vi deve essere la dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale.

Nel caso di specie, il buon fine del pagamento è stato dimostrato in sede contenziosa e l'ulteriore deposito documentale consente di superare il diniego di dichiarazione integrale di regolarità del rendiconto.

8. La particolare natura del giudizio e gli assetti processuali quali evidenziati escludono la pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la deliberazione n. 44/2017/FRG, in data 5 aprile

2017 e depositata il 6 aprile 2017, nella parte in cui ha dichiarato l'irregolarità del rendiconto relativo all'annualità 2016 del Gruppo ricorrente.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2017.

L'ESTENSORE

(Elena TOMASSINI)

IL PRESIDENTE

(Alberto AVOLI)

Depositata in Segreteria in data 27 luglio 2017

Il Direttore della Segreteria

Maria Laura Iorio